



WEBINAR | Contingency plan: pianificare il worst case scenario ed accedere al credito

22 aprile 2020

Misure per la liquidità e il credito a supporto delle imprese

Confapifidi – Fabio Cutrera

Sospensioni/proroghe/allungamenti dei finanziamenti

DL Cura Italia e Accordo ABI/Associazioni:
possibilità, procedure, impatti

Nuova finanza a sostegno della liquidità delle imprese:
le misure emanate del Governo

Combinare misure e strumenti:
consigli operativi su come orientarsi

Sospensioni/proroghe/allungamenti dei finanziamenti DL Cura Italia (n. 18 del 17/03/2020) – art. 56 (1/2)

Cosa Prevede

- che non siano revocati gli affidamenti a revoca già concessi (fino al 30.09.2020)
- la proroga degli affidamenti a scadenza senza piano di ammortamento (quali gli anticipi a scadenza di c/c, sbf, fatture, ecc.) fino al 30.09.2020
- la sospensione fino al 30.09.2020 di rate e canoni in scadenza (che dovranno essere dilazionati dal soggetto finanziatore di fatto dal mese di ottobre 2020)

Oneri: nessun maggior onere per entrambe le parti (medesime condizioni)

Condizioni per accedervi e chi può accedervi

- Essere una PMI
- Essere classificata «in bonis» dal sistema creditizio
- Aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Modalità di accesso

- Comunicazione alla Banca / Intermediario finanziario di volersi avvalere delle previsioni di cui all'art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020
- Autocertificando di essere una PMI e (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Sospensioni/proroghe/allungamenti dei finanziamenti DL Cura Italia (n. 18 del 17/03/2020) – art. 56 (2/2)

Cosa succede nei rapporti con la Banca o Intermediario finanziario e in segnalazione nella centrale dei rischi di Banca d'Italia

(estratto dalla Comunicazione di Banca d'Italia del 23/03/2020)

Affidamenti a revoca e in scadenza oggetto di proroga

- gli intermediari non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei rischi

Finanziamenti rateali oggetto di sospensione

- per l'intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile "stato del rapporto"

Conseguentemente

- il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato

Sospensione e allungamento dei finanziamenti - accordo ABI/Associazioni (1/2)

Cosa Prevede

- la sospensione dei finanziamenti per massimo 12 mesi (sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine e dei leasing immobiliari e mobiliari)
- l'allungamento dei finanziamenti (allungamento della durata dei mutui, delle scadenze del credito a breve termine e delle scadenze del credito agrario di conduzione) fino ad un massimo al 100% della durata residua. N.b.: in ordine ai finanziamenti a breve termine, l'allungamento a 270 giorni può riguardare operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili rivelatisi insoluti

Condizioni per accedervi e chi può accedervi

- Essere una PMI
- Essere classificata in bonis (ovvero con rate non scadute da più di 90 giorni)
- Non aver richiesto, su tali operazioni, la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti

Modalità di accesso

- Formale richiesta entro il 31.12.2020
- Valutazione da parte della Banca / Intermediario finanziario (nessun automatismo)

Sospensione e allungamento dei finanziamenti - accordo ABI/Associazioni (2/2)

Condizioni economiche applicabili dalla Banca / Intermediario finanziario

➤ Alla sospensione dei finanziamenti

Il nuovo tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello originariamente previsto in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la Banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima, fino ad un massimo di 60 punti base

➤ All'allungamento dei finanziamenti

Il nuovo tasso di interesse può essere aumentato rispetto a quello originariamente previsto in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la Banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.

n.b.: l'importo della rata di ammortamento, determina al nuovo tasso di interesse deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto all'originaria

Nuova finanza a sostegno della liquidità delle imprese: le misure emanate dal Governo (1/4)

Provvedimenti legislativi

- Decreto Legge 08/04/2020 n. 23

Interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Già operativi (ex art. 49 del Decreto «Cura Italia» del 17/03/2020, abrogato con modificazioni)

- Ampliamento dell'intervento del Fondo di Garanzia (Legge 662/96)
Nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato (e, in regime «de minimis», per massimo 200 mila Euro di agevolazione in un triennio in termini di «ESL» - equivalente sovvenzione lordo)
- Garanzia di Cassa Depositi e Prestiti, a prezzi di mercato, a favore delle grandi imprese (o meglio che non hanno accesso al Fondo di Garanzia e attive in settori specifici da individuarsi con Decreto Ministeriale)

In via di attuazione (autorizzazione della Commissione Europea del 14.4.2020)

- Ulteriore ampliamento dell'intervento del Fondo di Garanzia (Legge 662/96)
- garanzia di SACE

Tenuto conto delle possibilità di ampliare gli aiuti di Stato alle imprese (Comunicazioni CE del 19/03/2020 e 03/04/2020)

Nuova finanza a sostegno della liquidità delle imprese: le misure emanate dal Governo (2/4)

Interventi già operativi (e fino al 31.12.2020)

DL 8.4.2020 n. 23, Art. 13, comma 1, lettere b), d), g), l) e comma 2 (ex Art. 49 del DL «Cura Italia», abrogato con modificazioni e integrazioni)

Ampliamento dell'intervento del Fondo di Garanzia (Legge 662/96), mediante:

- aumento del massimale di garanzia accordabile ad ogni singola impresa, da 2,5 a 5 milioni di Euro
- aumento delle percentuali di garanzia ai soggetti finanziatori (Banche / Intermediari finanziari) fino all'80% (e della riassicurazione ai Confidi o altri fondi di garanzia al 90%), nonché delle percentuali di copertura su «specifici portafogli di finanziamenti)
- allargamento della platea delle imprese garantibili:
 - ❖ sospendendo dal sistema di rating
 - ❖ estensione dell'intervento alle imprese fino a 499 dipendenti
 - ❖ ammissione anche delle imprese anche non «in bonis» (purché non a sofferenza e purché l'eventuale classificazione tra i «deteriorati» sia successiva al 30.1.2020, ovvero l'ammissione a procedure concorsuali sia successiva al 31.12.2019)
- ampliamento delle operazioni controgarantibili al FDG (ammessi anche finanziamenti volti ad estinguere quelli in corso anche non già garantiti dal Fondo, purché vi sia finanza aggiuntiva pari almeno al 10% rispetto al residuo da estinguere)

Nuova finanza a sostegno della liquidità delle imprese: le misure emanate dal Governo (3/4)

In via di attuazione (autorizzazione della Commissione Europea del 14.4.2020)

DL 8.4.2020 n. 23, Art. 13, lettere c), d), m), n)

Fino al 31.12.2020, ulteriore ampliamento dell'intervento del Fondo di Garanzia – Legge 662/96, mediante:

- Aumento della garanzia al 90% (e della riassicurazione ai Confidi o altri fondi di garanzia al 100%), per finanziamenti fino a 6 anni di durata, per un importo fino al 25% del fatturato 2019 (ovvero al doppio della spesa salariale annua, o del fabbisogno del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi), fermo il limite di 5 milioni di Euro per impresa
- Garanzia del 100% ad imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, per finanziamenti fino a 25 mila Euro (massimo 25% dei ricavi) e in concessione «semi – automatica», a condizione che il rimborso sia stabilito in 6 anni con preammortamento di 24 mesi. Il finanziamento deve essere aggiuntivo ed erogato a specifiche condizioni economiche
- Garanzia del 100% per finanziamenti fino ad un massimo di 800 mila Euro e fino a 6 anni di durata (mediante cumulo della garanzia al 90% con un ulteriore 10% concessa dai Confidi), ad imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, fino 3,2 milioni di Euro di ricavi (25% massimo dei ricavi). Il finanziamento deve essere aggiuntivo

Nuova finanza a sostegno della liquidità delle imprese: le misure emanate dal Governo (4/4)

In via di attuazione (autorizzazione della Commissione Europea del 14.4.2020)

DL 8.4.2020 n. 23, Art. 1, commi da 1 a 9

Fino al 31.12.2020, garanzia di SACE a favore delle imprese di tutte le dimensioni (anche PMI che abbiano esaurito il massimale del Fondo di Garanzia)

- Nella misura tra il 70% e il 90% del finanziamento (90% per le imprese fino a 1,5 miliardi di Euro di fatturato)
- Fino ad un massimo del 25% del fatturato, (ovvero, se maggiore, al doppio del costo del personale 2019)
- Relativamente a finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi)
- Condizionata al rispetto di specifiche condizioni (es. divieto della distribuzione di dividendi per i successivi 12 mesi)

Combinare misure e strumenti: consigli operativi su come orientarsi

- Sospendere i finanziamenti e prorogare le scadenze di affidamenti fino al 30/09 può essere una misura «ponte» nelle more di determinare il fabbisogno di liquidità stimato per far fronte al fermo dell'attività e gli impatti del possibile allungamento del ciclo monetario (ritardo negli incassi)
- la proroga della scadenza degli affidamenti non mette al riparo dai possibili insoluti commerciali che vanno gestiti per tempo qualora anticipati in Banca
- L'ampliamento della copertura all'80% (già operativa) consente di estinguere altri finanziamenti in corso (purché vi sia nuova finanza pari ad almeno il 10% dell'importo da estinguere). Non vi sono limiti di durata imposti per normativa (ma la durata che la Banca è disposta ad accordare) e pertanto, impostare nuova finanza con rinegoziazione dei finanziamenti in corso, può consentire di definire una rata ritenuta sostenibile dall'impresa in condizioni di «normalità»
- Impostare nuova finanza oggi, significa sottoporre la propria impresa alla valutazione del merito di credito sulla base delle evidenze anti «Covid-19»
- La garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800 mila Euro per imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di Euro (in via di attuazione, a seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea del 14.4.2020), può rappresentare un valore aggiunto se in grado di «agevolare» la valutazione del merito di credito della Banca